





QUALITÀ DEL MATESE
Sorgenti di Riofreddo

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

“ACQUA del MOLISE”



QUALITÀ DEL MATESE
Sorgenti di Riofreddo





QUALITÀ del MATESE
Sorgenti di Riofreddo

Art. 1 – Generalità

1.1 *Campo di applicazione*

Il presente regolamento d'uso definisce le condizioni e le modalità cui devono attenersi i soggetti interessati ad usare il Marchio collettivo "Acqua del Molise – Qualità del Matese – Sorgenti di Riofreddo" (di seguito "Acqua del Molise") e descrive le regole d'uso, i controlli e le relative sanzioni applicate dall'Azienda Speciale Regionale Molise Acque per la gestione dello stesso marchio (riprodotto in allegato sub "A").

L'applicazione del regolamento avviene in maniera imparziale e senza alcuna discriminazione, nei confronti di tutti coloro che chiedono e/o hanno ottenuto la concessione all'utilizzo del marchio "Acqua del Molise".

Il presente regolamento si applica a qualsiasi organizzazione – persona fisica, giuridica – le cui attività in ambito comunitario siano comprese tra le filiere di prodotto e/o tra i servizi correlati individuati, di cui al successivo art. 3.

Il Marchio "Acqua del Molise" è relativo ai prodotti delle classi 29; 30; 31; 32; 33; 41; 43 della Classificazione Internazionale di Nizza.

1.2 *Scopo e obiettivo*

La rilevanza dell'origine rappresenta per i consumatori di prodotti agroalimentari una garanzia ed un indicatore sintetico di qualità. Il consumatore di oggi considera qualità, selezione delle materie prime, salubrità e sicurezza dei prerequisiti e richiede che le aziende agroalimentari offrano prodotti frutto di un territorio sano e con caratteristiche distintive. I buyer delle più importanti catene estere vogliono comprare il raccolto di territori e di filiere che hanno enormi valori da esprimere.


Ciò premesso, il Marchio di Qualità che attesta il patrimonio idrico molisano come uno dei migliori d'Italia, è un importante riconoscimento e un argomento di vendita per:

- a) Contribuire a costruire la reputazione di regione e food valley incontaminata, trasmettendo ciò che il Molise ha di unico ed inimitabile: ricchezza e purezza della natura e delle eccellenze gastronomiche;
- b) Fornire alle aziende agroalimentari una USP (Unique Selling Proposition) che offra maggiori garanzie di food safety, aumenti il percepito dei consumatori e rafforzi il posizionamento dei prodotti.

1.3 *Riferimenti normativi*

Il presente regolamento è stato redatto in conformità alla normativa italiana e comunitaria e in particolare:

- Trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare gli artt. 28, 29 e 30;
- Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante disposizioni per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi di impresa;
- art. 2570 c.c., come novellato con la legge di riforma della legge Marchi avvenuta con D. Lgs. 480/92;
- art. 11 del CPI (Codice di Proprietà Industriale – D. Lgs. 10, febbraio 2005 n. 30) come modificato dal D. Lgs. n. 131/8/2010;
- art. 15 della Direttiva CEE 104/89.





QUALITÀ DEL MATESE
Sorgenti di Riofreddo

Art. 2 – Termini e definizioni.

2.1. Nel presente regolamento le parole e le espressioni qui di seguito elencate avranno il seguente significato:

- a) **Prodotti:** sono tutti i prodotti della filiera agroalimentare che vengono realizzati utilizzando l'Acqua del Molise così come definita al successivo articolo 3.1;
- b) **Servizi:** si intendono le attività legate al turismo e alla ristorazione, nell'ambito delle quali si utilizza l'Acqua del Molise;
- c) **Disciplinare di produzione del prodotto o di prestazione del servizio (di seguito Disciplinare):** documento tecnico che definisce i requisiti di conformità del prodotto o del servizio adottato ai sensi di quanto previsto successivo art. 3;
- d) **Marchio:** il segno distintivo "Acqua del Molise – Qualità del Matese – Sorgenti di Riofreddo" di cui all'Allegato A.

Art. 3 - Prodotti e servizi

3.1. Per "Acqua del Molise – Qualità del Matese – Sorgenti di Riofreddo" si intende l'acqua captata dalla terra a 506 m slm dalla sorgente di montagna di Riofreddo, nel cuore del Parco Naturale del Matese, a cavallo tra Molise e Campania. L'Acqua del Molise si presenta pura, con caratteristiche oligominerali, povera di sodio, con bassissimo residuo fisso e bassissimo contenuto di nitrati. Le caratteristiche dell'Acqua del Molise sono riportate analiticamente nel relativo disciplinare.

3.2. Il Marchio potrà essere utilizzato unicamente per l'Acqua del Molise, per i prodotti agroalimentari e le bevande realizzati utilizzando l'Acqua del Molise e per i Servizi turistici e di ristorazione nell'ambito delle quali si utilizza l'Acqua del Molise.

3.3. Il Marchio potrà essere apposto sulle confezioni dei Prodotti e sui Servizi e sul relativo materiale promozionale purché in regola con i rispettivi disciplinari di produzione.

3.4. L'individuazione delle aziende/confezioni/servizi turistici e/o di ristorazione che potranno essere contrassegnati dal Marchio sarà effettuata dall'Azienda Speciale Regionale Molise Acque previa adozione da parte della stessa, o di organismi a ciò delegati, di un Disciplinare che fissi le caratteristiche e i requisiti qualitativi essenziali, nonché le tecniche e i processi produttivi necessari ad ottimizzare le caratteristiche del prodotto o del servizio.

Art. 4. – Titolare del Marchio e soggetti legittimati all'uso del marchio

4.1 L' Azienda Speciale Regionale Molise Acque con sede in Via Depretis, 15 – 86100 Campobasso P.IVA: 00249230707 è il titolare esclusivo del Marchio e provvederà a registrarlo in Italia, a livello comunitario e all'estero, nei Paesi di interesse, ai sensi della normativa vigente.

Il Marchio verrà depositato dalla stessa nelle seguenti classi e per i seguenti prodotti:

- a) **Classe 29:** Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili;
- b) **Classe 30:** Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele;





QUALITÀ DEL MATESE
Soggetti di Riofreddo

- sciropo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio;
- c) *Classe 31*: Granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto;
 - d) *Classe 32*: Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande;
 - e) *Classe 33*: Bevande alcoliche (escluse le birre);
 - f) *Classe 41*: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali;
 - g) *Classe 43*: Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei

4.2 I soggetti che possono richiedere la licenza d'uso del marchio "Acqua del Molise – Qualità del Matese – Sorgenti di Riofreddo" devono:

- a) appartenere ad una delle seguenti categorie:
 - impresa di produzione e trasformazione di prodotti agroalimentari e di bevande che utilizzi l'Acqua del Molise nei suoi processi produttivi;
 - impresa di imbottigliamento dell'acqua del Molise;
 - impresa di servizi, operante sia in ambito turistico che della ristorazione, e che utilizzi l'Acqua del Molise nella propria attività;
 - soggetti pubblici
- b) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione Europea;
- c) essere inseriti nella filiera del prodotto/servizio per cui il marchio è richiesto.

4.3 Il soggetto pubblico o privato (di seguito "Richiedente") che intende ottenere il diritto d'uso del Marchio per i propri prodotti e/o servizi, dovrà presentare apposita domanda all' Azienda Speciale Regionale Molise Acque. Al momento della domanda, il Richiedente dovrà espressamente impegnarsi a rispettare le regole contenute nel presente Regolamento, nonché dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità del/i prodotto/i o servizio/i, per i quali si chiede la concessione, alle caratteristiche tecniche e qualitative previste nei rispettivi disciplinari o regolamenti.

4.4 Per quanto concerne i Richiedenti privati, la domanda dovrà altresì contenere le seguenti indicazioni e documenti:

- dichiarazione relativa all'attività svolta con specifico riferimento al prodotto o servizio per il quale è richiesta la concessione;
- che l'impresa si trova nel libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione/ fallimento o altra procedura concorsuale o equipollente;
- estratto della Camera di Commercio competente o documento equipollente attestante l'attività di impresa.

Art. 5. - Richiesta e concessione del Marchio e durata

5.1. La concessione del Marchio verrà deliberata da un apposito Comitato costituito da 5 membri di cui:

- uno nominato dalla Presidenza del Consiglio della Regione Molise e che svolgerà, di diritto, la funzione di Presidente del Comitato.;
- uno nominato dalla Camera di Commercio del Molise;





QUALITÀ DEL MAFESE
Sorgenti di Roccaraso

- uno nominato dall'Agenzia Regionale "Molise Acque"
- uno nominato dall'Arpa Molise;
- uno nominato dall'ARSARP Molise

Al Comitato sono affidati i compiti previsti dal presente Regolamento. Per l'esecuzione di tale attività lo stesso potrà avvalersi dell'ausilio di altri soggetti di provata imparzialità, competenza e affidabilità, ai quali potrà delegare parte dei propri compiti.

5.2 La domanda dovrà essere presentata dai Richiedenti per iscritto e dovrà contenere tutti gli elementi utili alla identificazione dei prodotti e/o servizi per i quali la richiesta è inoltrata, nonché le informazioni sopra specificate al punto 4.3..

5.3 Il Comitato verificherà la congruità e la completezza della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti dichiarati, inoltre, nell'esercizio della propria funzione, dovrà attenersi rigorosamente alle prescrizioni contenute nella disciplina comunitaria e nella normativa italiana applicabile. Al termine dell'istruttoria il Comitato delibererà la concessione d'uso del Marchio a favore del Richiedente per tutti o parte dei prodotti o servizi per i quali il diritto d'uso è richiesto. L'eventuale mancato accoglimento della domanda dovrà essere adeguatamente motivata.

5.4 Ove il Comitato lo ritenesse necessario a fini istruttori potrà disporre dei controlli sulla conformità dei prodotti e/o servizi ai relativi Disciplinari. A tale proposito il Richiedente si obbliga a rispettare le disposizioni di cui al successivo art.7.

5.5. In caso di esito positivo della domanda, dovrà inoltre essere sottoscritto dall'Azienda Speciale Regionale Molise Acque e dal Richiedente il contratto di licenza, il cui modello si allega sotto la lettera "C", che recherà una specifica indicazione del territorio della Licenza, dei prodotti e servizi per i quali la licenza è concessa con i relativi disciplinari o regolamenti di produzione e/o prestazione.

5.6. La concessione della licenza verrà inserita in un apposito Registro disponibile al pubblico, sul quale verranno annotate i rilasci di licenze e le successive revoche o modifiche del diritto d'uso ed eventuali provvedimenti disciplinari.


5.7 Il Comitato potrà altresì concedere l'uso del marchio per singoli eventi, quali fiere, feste, tradizionali o storiche, purché tali eventi siano giudicati di interesse per la promozione e valorizzazione del territorio e dei Prodotti per i quali è stato concesso in uso il Marchio.

5.8 il Marchio viene concesso in uso per una durata di 36 (trentasei) mesi. La concessione in uso del Marchio potrà essere rinnovata, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste e richieste per la concessione in uso del Marchio stesso.

Art. 6. - Uso del marchio

6.1. Il Richiedente che ha ottenuto il diritto di uso del Marchio si obbliga a:

- osservare le disposizioni del presente Regolamento e del rispettivo Disciplinare;
- assoggettarsi alle verifiche dell'organismo di controllo secondo quanto previsto al successivo art.7;
- conformarsi a tutte le azioni correttive delle non conformità eventualmente rilevate dall'organismo di controllo;





QUALITÀ DEL MATESE
Sorgenti di Rinfreddo

- usare il Marchio alle condizioni e secondo le modalità previste nel contratto di Licenza sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art.5.5;
- utilizzare il Marchio rispettando caratteristiche, forme, dimensioni come specificate nella scheda allegata al presente Regolamento sotto la lettera "D";
- utilizzare il Marchio in modo tale da non ingenerare confusione o trarre in inganno i consumatori;
- non commettere alcun atto od omissione che possa danneggiare o ledere la reputazione del Marchio;
- non utilizzare il marchio se l'uso è stato revocato, sospeso od oggetto di rinuncia.

Art.7 - Controlli

7.1 L'Azienda Speciale Regionale Molise Acque, tramite il Comitato, potrà effettuare ispezioni e controlli su tutta la filiera del Richiedente, dalla produzione al confezionamento dei prodotti, sulle varie fasi della prestazione dei servizi, allo scopo di verificare la compatibilità dell'uso con le prescrizioni contenute nel presente regolamento.

7.2. Il Richiedente è obbligato a consentire:

- a) libero accesso durante il normale orario di lavoro ai terreni o alle sedi degli impianti di produzione/ trasformazione e/o conservazione dei prodotti, o di prestazione dei servizi;
- b) l'ispezione di apparecchiature e magazzini, dei documenti relativi alle lavorazioni e ai prodotti, nonché delle scritture contabili, fatture;
- c) prelievi di campioni per sottoporli ad analisi di laboratorio.

7.3. Tutti i controlli, le ispezioni, i prelievi necessari per esami di laboratorio saranno effettuati senza preavviso.

Art. 8. - Sanzioni

8.1. Costituisce abuso del Marchio ogni impiego dello stesso per contraddistinguere prodotti ottenuti o servizi prestati con modalità non conformi alle norme di legge vigenti, ai disciplinari o regolamenti di produzione o di erogazione dei servizi, ai termini e alle condizioni previste nel presente Regolamento.

8.2. Il Comitato, rilevato in qualsiasi modo l'abuso del Marchio comunicherà all' Azienda Speciale Regionale Molise Acque le irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche eseguite. La stessa potrà adottare, con provvedimento motivato, una delle seguenti sanzioni: ammonizione, sospensione e revoca dell'uso del Marchio.

Art. 9. - Ammonizione

9.1. L'ammonizione è una sanzione consistente in un richiamo scritto che viene applicata a fronte di abusi del Marchio di lieve entità.

9.2. Si considerano lievi gli abusi che non pregiudicano l'immagine del Marchio.

Art. 10. - Sospensione

10.1. La sospensione dell'uso del Marchio è comminata per periodi di tempo determinati a seguito degli abusi di seguito specificati:

- a) un uso improprio del Marchio;
- b) il Richiedente abbia rifiutato, senza giustificati motivi, i controlli;
- c) il Richiedente non si sia adeguato, nei termini imposti dall'organismo di controllo, agli adempimenti richiesti per la sanatoria di eventuali abusi.





QUALITÀ DEL MAFESE
Sorgenti di Bisolvido

Art.11. - Revoca dell'uso del Marchio

11.1. L'autorizzazione all'uso del Marchio potrà essere revocata dall' Azienda Speciale Regionale Molise Acque nei casi e alle condizioni previste dal presente Regolamento e dovrà essere comunicato per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11.2. La revoca dell'autorizzazione all'uso del Marchio potrà essere disposta nei seguenti casi:

1. violazione grave e reiterata di una disposizione del presente Regolamento o delle disposizioni ivi richiamate o dell allegato contratto;
2. nel caso in cui nei confronti del Richiedente sia aperto un procedimento penale per reati di frode in commercio, inquinamento, violazioni di norme sanitarie e di tutela di alimenti e bevande.
3. uso del marchio in modo illegale e fraudolento;
4. compimento di atti idonei a ledere o danneggiare la reputazione del Marchio.

11.3. A seguito della revoca il Richiedente dovrà cessare immediatamente ogni utilizzo del marchio. Solo in casi eccezionali, che dovranno essere valutati caso per caso e a condizione che ciò non comporti un danno per i consumatori e gli altri utilizzatori, potrà essere concesso dall' Azienda Speciale Regionale Molise Acque un congruo periodo per lo smaltimento delle scorte.

11.4. Nel caso in cui i prodotti o i servizi per i quali è stato rilevato l'abuso siano stati immessi sul mercato, l'Azienda Speciale Regionale Molise Acque comminerà al Richiedente una sanzione pecuniaria a titolo risarcitorio da un minimo di 500,00 (cinquecento) ad un massimo di 5.000,00 (cinquemila) euro determinata nel suo ammontare in proporzione alla gravità dei danni che sono derivati all'apprezzamento del Marchio sul mercato o alla categoria degli altri utilizzatori.

11.5. Qualora l'abuso abbia provocato grave discredito al Marchio e pertanto un pregiudizio all'intera categoria degli utilizzatori, l'Azienda Speciale Regionale Molise Acque potrà altresì avere diritto al risarcimento del danno ulteriore rispetto alle sanzioni comminate ai sensi del precedente comma.

11.6. I provvedimenti comminati ai sensi degli art. 11.3 e 11.4 potranno essere pubblicati, ad insindacabile giudizio dell' Azienda Speciale Regionale Molise Acque, su uno o più giornali a diffusione nazionale, quotidiani o periodici o riviste specializzate a spese del soggetto nei confronti del quale è stato adottato il provvedimento.

Art.12 - Rinuncia

12.1. il Richiedente iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati all'utilizzo del Marchio può rinunciarvi. La comunicazione della rinuncia deve essere inviata all' Azienda Speciale Regionale Molise Acque a mezzo di lettera raccomandata. A seguito della rinuncia il richiedente verrà cancellato dall'elenco degli utilizzatori e cesserà immediatamente ogni diritto all'uso del Marchio,

Art. 13. - Azioni a tutela del Marchio

13.1. Le azioni a tutela del segno saranno decise e promosse dall' Azienda Speciale Regionale Molise Acque su segnalazioni del Comitato o dei singoli Richiedenti. I Richiedenti-utilizzatori si impegnano a fornire piena collaborazione per proteggere il Marchio contro azioni di contraffazione e/o di concorrenza sleale.






QUALITÀ DEL MATESE
Sorgenti di Riofreddo


ALLEGATO "A"

al Regolamento d'uso del Marchio Collettivo "Acqua del Molise"

RIPRODUZIONE MARCHIO COLLETTIVO ACQUA DEL MOLISE



QUALITÀ DEL MATESE
Sorgenti di Riofreddo






QUALITÀ del MOLISE
Sorgenti di Rocciocella

ALLEGATO "B"

al Regolamento d'uso del Marchio Collettivo "Acqua del Molise" ELENCO DEI PRODOTTI E SERVIZI PER I QUALI POTRA' ESSERE CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO "ACQUA DEL MOLISE"

1. Tutti i prodotti della Classe 29;
2. Tutti i prodotti della Classe 30;
3. Tutti i prodotti della Classe 31;
4. Tutti i prodotti della Classe 32;
5. Tutti i prodotti della Classe 33;
6. Tutti i servizi della Classe 41;
7. Tutti i servizi della Classe 43





ALLEGATO "C"

al Regolamento d'uso del Marchio Collettivo "Acqua del Molise" LICENZA D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO ACQUA DEL MOLISE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

_____ con sede in _____, _____, Prov. () di
seguito indicata semplicemente come " _____ "

E

.....
di seguito indicata come la "Licenziataria" e congiuntamente le "Parti".

PREMESSO

- che _____ è titolare del marchio collettivo ACQUA DEL MOLISE – QUALITÀ DEL MATESE – SORGENTI DI RIOFREDDO (di seguito il "Marchio");
- che tale Marchio ha formato oggetto di domande di registrazione nei seguenti paesi:
 - Marchio italiano n. _____ depositato in data _____ con domanda n. _____ e registrato in data _____, per i seguenti servizi: promozione dei settori economici (_____);
 - Marchio comunitario n. _____ depositato in data _____ e registrato in data _____ per i seguenti prodotti e servizi: _____;
 - Marchio Internazionale in _____ (e indicare eventuali riferimenti del deposito e della registrazione);
- che è interesse di _____ concedere l'uso del Marchio a soggetti privati o pubblici per contrassegnare i prodotti e/o i servizi come meglio definiti nel Regolamento d'uso al quale espressamente si rinvia;
- che la Licenziataria ha esperito con esito favorevole la procedura prevista nel Regolamento e il Comitato ha deliberato in data..... la concessione a favore della Licenziataria del diritto d'uso del Marchio per i prodotti e servizi infra specificati;
- che tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1.


Le premesse fanno parte integrante del testo contrattuale.

Articolo 2.

L'Azienda Speciale Regionale Molise Acque concede alla Licenziataria una licenza non esclusiva, gratuita valida nei limiti del territorio e per i prodotti e servizi specificamente indicati nell'allegato "B".

Articolo 3.

La Licenziataria potrà utilizzare il Marchio sia da solo che congiuntamente al Marchio di sua proprietà o di cui sia legittima licenziataria. Le modalità di uso del segno non devono indurre il consumatore a ritenere che la Licenziataria sia titolare del Marchio ma al contrario deve risultare chiaramente che l'utilizzazione è stata fatta a puro titolo di





QUALITÀ DEL MATESE
Sorgenti di Roccaraso

licenza; pertanto i modi di utilizzazione del Marchio dovranno essere preventivamente sottoposti per iscritto al controllo del C.d.M., il quale dovrà dare la propria approvazione scritta.

Articolo 4.

La Licenziataria si impegna a non utilizzare il Marchio sui prodotti e/o servizi diversi da quelli per cui è stata concessa la Licenza (vedasi elenco prodotti/servizi allegato) e/o che non corrispondono ai requisiti stabiliti nei rispettivi disciplinari o regolamenti.

In caso di violazione di questa obbligazione da considerarsi essenziale, la Licenza potrà essere, immediatamente e senza preavviso alcuno, revocata su semplice comunicazione scritta dall'Azienda Speciale Regionale Molise Acque e fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni.

Nessun danno potrà essere, in alcun modo, riconosciuto alla Licenziataria.

Articolo 5.

La Licenza viene garantita, secondo l'accordo delle Parti, a partire dalla data della concessione, per un periodo di un anno, automaticamente rinnovabile per un altro anno e così via se non espressamente disdetta per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

In caso di mancato rinnovo della Licenza o nel caso che, per qualsiasi altra ragione, vi fosse la risoluzione del rapporto di Licenza, la Licenziataria si impegna a non utilizzare più immediatamente e in alcun modo il Marchio.

Articolo 6.

Il Licenziatario si impegna ad osservare nell'utilizzazione del Marchio le seguenti modalità:

- a) il Marchio non potrà mai in alcun modo essere di dimensione maggiore o risultare più importante rispetto al Marchio d'impresa riprodotto su ciascun prodotto o servizio nonché materiale pubblicitario della Licenziataria;
- b) tale Marchio non dovrà mai essere sovrapposto al Marchio d'impresa o essere utilizzato in modo da confondersi con i marchi della Licenziataria.

Articolo 7.

La Licenziataria si obbliga a non utilizzare per nessuno dei suoi prodotti o servizi che siano o meno simili a quelli oggetto della Licenza, segni distintivi confondibili, uguali, similari o derivati da quello di cui alla Licenza.

Articolo 8.

La Licenziataria dovrà utilizzare il Marchio di cui alla Licenza sempre in modo che sia possibile identificare inequivocabilmente e facilmente l'origine e la natura del prodotto o del servizio che reca il Marchio.

Articolo 9.

Allo scopo di verificare se gli articoli prodotti o servizi prestati alla Licenziataria sui quali viene apposto il Marchio, soddisfino gli "standard di qualità e/o provenienza" previsti dai rispettivi disciplinari, la Licenziataria acconsente ai controlli previsti dall'Art. 1 del Regolamento, che si intende qui integralmente riprodotto.





QUALITÀ MOLISE
Surgenti di Montedda

Articolo 10.

E' vietato cedere la licenza del Marchio o sublicenziarla a terzi.
Nel caso che i prodotti o gli articoli fabbricati dalla Licenziataria e marcati con il Marchio siano venduti a terzi in vista della loro ulteriore trasformazione, la Licenziataria dovrà preventivamente avvisare i terzi che gli stessi non potranno in alcun modo utilizzare il Marchio o fare riferimento allo stesso se non su espressa concessione o licenza d'uso. In altre parole, non è consentita l'utilizzazione del Marchio da parte di soggetti terzi rispetto alla licenza, su prodotti e/o servizi di loro produzione e/o commercializzazione.

Articolo 11.

La Licenziataria riconosce che il Marchio identifica ed è inteso ad identificare esclusivamente i prodotti o i servizi specificati nell'art. 3 del Regolamento e si impegna a fare ogni sforzo per contribuire a creare ed a mantenere al più alto livello la reputazione del Marchio licenziato. Si impegna, inoltre, a non fare alcunché, sia nella produzione che nella distribuzione di prodotti o servizi sotto Licenza contraddistinti dal Marchio di cui sopra, sia nella fabbricazione o nell'uso delle materie prima, sia nella scelta dei clienti, che possano danneggiare la reputazione del Marchio.

Articolo 12.

Nel caso in cui vengano adottati nuovi disciplinari o regolamenti inerenti ai prodotti e/o servizi per cui il Marchio è licenziato, la Licenziataria si impegna ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro un termine non superiore ai sei mesi.

Articolo 13

L'Azienda Speciale Regionale Molise Acque potrà, a sua esclusiva discrezione, e sempre con un preavviso di almeno sei mesi, modificare o mutare le caratteristiche del disegno e la composizione del Marchio, oppure sostituirlo o rinunciare ad esso o limitarne l'oggetto.

In nessun caso ciò potrà essere fatto valere dalla Licenziataria come diritto al fine della richiesta del risarcimento danni.

Articolo 14

La licenziataria si impegna a mandare ogni sei mesi all'Azienda Speciale Regionale Molise Acque una breve relazione sui prodotti o servizi sui quali essa ha usato il Marchio sotto Licenza.

Potrà, inoltre, essere richiesta la segnalazione all'Azienda Speciale Regionale Molise Acque o al Comitato, di tutti quei dati che possano essere utili al fine di ottenere delle indicazioni circa l'efficacia e gli sviluppi relativi all'uso del segno.

Articolo 15

La Licenziataria avrà l'obbligo di comunicare all'Azienda Speciale Regionale Molise Acque senza ritardo, ogni violazione del Marchio di cui essa venisse a conoscenza e delle azioni che altri abbiano a proporre nei suoi confronti per pretesa violazione del Marchio.





QUALITÀ DEL MATESE
Sorgenti di Biofrullo

così come dell'attività di concorrenza sleale e di contraffazione di terzi, di cui venisse a conoscenza

La Licenziataria si impegna ad adoperarsi in qualunque modo le sia richiesto dall'Azienda Speciale Regionale Molise Acque o dal Comitato per proteggere il Marchio contro la contraffazione, violazione o atti di concorrenza sleale.

L'Azienda Speciale Regionale Molise Acque potrà, a suo insindacabile giudizio, promuovere o abbandonare cause, transigerle o conciliarle.

Articolo 16

Qualora la Licenza venisse per qualunque motivo a terminare, la Licenziataria si impegna a non contestare in alcun modo la validità e titolarità del Marchio stesso.

La Licenziataria non potrà, inoltre, derivare o maturare alcun diritto dal fatto dell'utilizzazione concessale con la licenza, né potrà derivare, anche dato il carattere gratuito della licenza, un diritto di indennizzo a carico del Titolare del Marchio.

Articolo 17

La licenza potrà risolversi, oltre che nei modi indicati sopra, in caso di rinuncia da parte della Licenziataria, in caso di cessazione da parte della Licenziataria della sua attività, in caso di sua caduta in stato di insolvenza o fallimento ed in ogni caso o ipotesi concorsuale o che renda incompatibile la continuazione del rapporto, in relazione ai presupposti per l'utilizzo del Marchio, nonché nelle ipotesi di revoca previste dall'art. 8 del Regolamento.


Articolo 18

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Molise.

Il tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dal Consiglio Arbitrale del Molise.

Il tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

Lì....., il.....





QUALITÀ del MATSESE
Sorgenti di Bisceglie

ALLEGATO "D"

al Regolamento d'uso del Marchio Collettivo "Acqua del Molise"

CARATTERISTICHE, FORME E DIMENSIONI DEL MARCHIO ACQUA DEL MOLISE

Il Marchio dovrà essere utilizzato dalla Licenziataria con le caratteristiche, forme e colori indicati di seguito:

Il marchio consta di una goccia di colore blu (pantone 288) con all'interno una goccia di colore bianco contenente una ombreggiatura di colore blu. Al di sotto delle stesse è scritto Acqua del Molise (font Didot regular/italic). Il tutto è racchiuso in una cornice a semicerchio, con fondo bianco, che esclude l'apice della goccia blu e con la dicitura: pura – iposodica con caratteristiche oligominerali

I colori sono: bianco e blu (pantone 288)

Le modalità di uso del segno non devono indurre il consumatore a ritenere che la Licenziataria sia titolare del Marchio ma al contrario deve risultare chiaramente che l'utilizzazione è stata fatta a puro titolo di licenza; pertanto i modi di utilizzazione del Marchio dovranno essere preventivamente sottoposti per iscritto al controllo del Comitato, il quale dovrà dare la propria approvazione scritta.

Il Marchio non potrà mai in alcun modo essere di dimensione maggiore o risultare più importante rispetto al Marchio d'impresa riprodotto su ciascun prodotto o servizio nonché materiale pubblicitario della Licenziataria.

Il Marchio non dovrà mai essere sovrapposto al Marchio d'impresa o essere utilizzato in modo da confondersi con i marchi della Licenziataria.

La Licenziataria dovrà utilizzare il Marchio di cui alla Licenza sempre in modo che sia possibile identificare inequivocabilmente e facilmente l'origine e la natura del prodotto o del servizio che reca il Marchio.





QUALITÀ DEL MATESE
Sorgenti di Riofreddo

